


CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 29/11/2020

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento Obiettivi della Biblioteca
- Articolo 2 Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto della Biblioteca
- Articolo 3 Ruolo del responsabile del servizio
- Articolo 4 Dipendenti coinvolti
- Articolo 5 Turnazioni
- Articolo 6 Obblighi del personale in reperibilità
- Articolo 7 Trattamento economico
- Articolo 8 Riposo compensativo
- Articolo 9 Pubblicità
- Articolo 10 Casi non previsti dal presente regolamento
- Articolo 11 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione del servizio di pronta reperibilità al fine di assicurare con tempestività lo svolgimento, al di fuori del normale orario di servizio, di attività volte a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica alle quali non è possibile fare fronte con il ricorso alla programmazione dei servizi anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.
- 2) Per pronta reperibilità s'intende l'obbligo del singolo lavoratore o di un gruppo di lavoratori a porsi in condizione di essere prontamente rintracciati, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e prendere servizio raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro 30 minuti dalla chiamata.
- 3) L'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nelle disposizioni contrattuali di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 14/09/2000, integrato dall'art. 11 del C.C.N.L. 05/10/2001.

Articolo 2

Servizi interessati alla reperibilità e tipo d'intervento richiesto

- 1) Nel Comune di Vigone sono individuati i sotto elencati servizi per i quali si ritiene necessario prevedere l'istituto di pronta reperibilità:

a) Servizi Demografici e Stato civile:

limitatamente alle mattine dei giorni festivi per ricevere le eventuali denunce di morte ed autorizzare i trasporti funebri (orario 8-12);

b) Servizio Polizia Municipale:

per lo svolgimento delle attività indicate quali *servizi essenziali* per la Polizia Municipale dall'Accordo Collettivo Nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali in data 19/09/2002, ovvero:

- a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
- b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
- c. attività di pronto intervento;

c) Servizio Tecnico LL.PP. e/o Servizio Polizia municipale:

da attivare solo in previsione di eventi eccezionali di tipo calamitoso, opportunamente segnalati dagli enti competenti, con lo scopo garantire un tempestivo intervento e, qualora la rilevanza del caso lo richieda, per effettuare un coordinamento con le forze dell'ordine e con altri soggetti esterni chiamati ad intervenire (associazioni di volontariato, VV.FF., altre amministrazioni, ecc...);

Per la protezione civile viene altresì attivata, a rotazione, la reperibilità dei titolari di posizione organizzativa, dell'istruttore direttivo di polizia locale e dell'istruttore tecnico per il ricevimento di eventuali comunicazioni di protezione civile da parte della Prefettura o degli altri enti competenti.

Articolo 3

Ruolo del responsabile del servizio

- 1) Il Responsabile del servizio per il quale è istituita la pronta reperibilità deve, attraverso propri atti gestionali:
 - individuare i periodi dell'anno (se intero anno o predeterminati periodi temporali o, addirittura, anche una sola giornata della settimana) e le fasce orarie in cui ritiene necessario attivare il servizio sulla base di una propria ed autonoma valutazione delle

esigenze e necessità da soddisfare;

- individuare, in base alle competenze necessarie, il personale da inserire nei turni scegliendo tra i dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate ad intervenire nel caso specifico;
- individuare gli strumenti (telefoni cellulari, macchine, ecc...) che devono essere forniti alla squadra (o singolo lavoratore) per espletare l'intervento;
- predisporre i turni di reperibilità con cadenza mensile provvedendo anche a programmare eventuali sostituzioni del personale;
- impartire le disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio, possibilmente anche predisponendo un apposito manuale esplicativo delle modalità d'intervento;
- predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei lavoratori chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente per fronteggiare l'esigenza;
- trasmettere periodicamente all'ufficio personale un prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i nominativi dei dipendenti che hanno effettuato il turno di reperibilità, con indicazione della durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti, la durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata (ai fini della liquidazione delle rispettive competenze), i periodi di riposo compensativo fruiti nel corso del mese, precisando i periodi che comportano riduzione dell'orario settimanale e quelli che invece non comportano riduzione dell'orario settimanale come specificato nel successivo art. 8.

Articolo 4 **Dipendenti coinvolti**

- 1) Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, alla volontaria adesione di personale dipendente. In caso contrario i turni che resteranno scoperti saranno completati inserendo anche lavoratori non volontari individuati dal responsabile tra quelli assegnati al servizio interessato. I lavoratori, ove necessario, possono essere individuati anche tra i dipendenti di altre aree (non interessate alla reperibilità) purché in possesso della categoria e profilo professionale richiesto per le mansioni che potrebbero essere chiamati a svolgere nell'ambito della reperibilità. In questo caso dovrà essere preventivamente acquisita la disponibilità del lavoratore ed il consenso del responsabile del servizio in cui il lavoratore è inserito.
- 2) Sono esclusi dal servizio di reperibilità i dipendenti che:
 - non possono garantire di raggiungere la sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
 - siano esonerati da norme di legge.
- 3) Inoltre:
 - il dipendente non dovrà essere posto in reperibilità nei giorni in cui usufruisce di congedo ordinario, straordinario, di recupero o dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dalla legge 53/00;
 - per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità il responsabile del servizio dovrà valutare attentamente la particolare posizione soggettiva di quei lavoratori che rientrano in categorie soggette a particolari tutele da parte della normativa (ad es. lavoratrici madri e lavoratori padri con riferimento all'età dei figli, lavoratori che hanno a carico un disabile, lavoratori con rapporto di tempo parziale, ecc..)
 - i lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate.

Articolo 5 Turnazioni

- 1) La determinazione dei turni di reperibilità dovrà tener conto della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati e della necessità di garantire a ciascuno una giusta alternanza con riferimento al diritto di fruire delle giornate di festività (domenica o altre festività infra settimanali).
- 2) Ciascun dipendente non può essere messo in pronta reperibilità per più di 6 turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata, fatta salva l'applicazione dell'art. 24, comma 3, del C.C.N.L. 21/05/2018. I turni sono costituiti da intervalli temporali di minimo 4 ore e massimo 24 ore continuative.
- 3) Il servizio di reperibilità non opera durante l'orario di lavoro dei servizi interessati.
- 4) Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica (ad es. cambio di turno consensuale tra due dipendenti) può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del responsabile del servizio competente. Sarà lo stesso a provvedere direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, non può effettuare il servizio per sopravvenuta malattia o infortunio o altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati e prontamente comunicati.

Articolo 6 Obblighi del personale in reperibilità

- 1) I lavoratori addetti a servizi presso i quali è stato attivato l'istituto della reperibilità non possono, salvo per le motivazioni sopra indicate, rifiutare di partecipare a tale servizio ed essere inseriti negli appositi turni.
- 2) Per tutto il periodo di reperibilità il lavoratore deve mettersi nella condizione di essere rintracciabile in qualsiasi momento (ricevere chiamate di servizio) fornendo tutti i recapiti telefonici del caso. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 23, comma 2, del C.C.N.L. 14/09/2000).
- 3) Una volta ricevuta la telefonata del Responsabile del servizio, del Sindaco o di un amministratore entro 30 minuti, deve raggiungere il luogo di lavoro o altro luogo indicato per svolgere l'attività che ha richiesto la necessità di attivare il servizio di reperibilità.
- 4) Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al responsabile del servizio redigendo apposito verbale.
- 5) Il dipendente in turno di reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non è risultato reperibile. Lo stesso dipendente, in tale ipotesi o in caso di rifiuto o tardivo intervento, può anche essere soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare (art. 3 del C.C.N.L. 11/04/2008).

Articolo 7 Trattamento economico

- 1) Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.
- 2) L'importo dell'indennità è raddoppiato se la reperibilità cade di domenica o altro giorno festivo o di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.

- 3) In caso di chiamata in servizio l'indennità di reperibilità non compete per le ore di servizio prestate per le quali sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo comma 5.
- 4) L'indennità di reperibilità non compete al titolare di una posizione organizzativa.
- 5) In caso di chiamata in servizio la prestazione sarà remunerata nei modi seguenti:
 - qualora la prestazione sia effettuata in giorno feriale, sarà corrisposto il pagamento in ore di straordinario secondo le modalità e compensi vigenti oppure, a scelta del dipendente, con la forma di recupero delle stesse ore da comunicare prontamente al responsabile;
 - qualora la prestazione sia effettuata nella giornata di domenica o nel giorno di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, il dipendente avrà diritto ad un compenso pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria oltre al riposo compensativo di cui al successivo art. 8;
 - qualora la prestazione sia effettuata in un giorno festivo infrasettimanale, sarà corrisposto il pagamento in ore di straordinario festivo oppure, a scelta del dipendente, lo stesso potrà usufruire del riposo compensativo ai sensi del successivo art. 8, comma 2..
- 6) Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il turno di pronta reperibilità.

Articolo 8 **Riposo compensativo**

- 1) Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cade di domenica o nella giornata di riposo settimanale, il lavoratore ha diritto al riposo compensativo così articolato:
 - per lo stesso numero di ore in cui è rimasto reperibile e la fruizione di questo riposo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce (conseguentemente il lavoratore, nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana).
 - per lo stesso numero di ore in cui è stato chiamato in servizio e la fruizione di tale riposo comporta riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.
- 2) Quando il periodo di reperibilità cade in un giorno festivo infrasettimanale, solo se il lavoratore è stato chiamato in servizio può, rinunciando al compenso economico previsto per le ore di servizio prestate (straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo), usufruire del riposo compensativo pari al numero delle ore di servizio reso con riduzione dell'orario di lavoro nella settimana in cui ne fruisce.

Articolo 9 **Pubblicità**

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 10 **Casi non previsti dal presente regolamento**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 11
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale che ne sancisce la piena esecutività.